

# Modifiche sostanziali e procedurali al regime della prescrizione

Andrea Strippoli Lanternini

Il 4 luglio 2017, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.154 la Legge 23 Giugno 2017 n. 103 denominata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”. Il DDL (n.2067) durante il suo iter parlamentare ha visto l’approvazione in prima lettura da parte della Camera dei Deputati, verificatasi il 12 marzo 2015, e l’approvazione al Senato con modifiche, e con 156 voti favorevoli, 121 voti contrari e un astenuto. Tra le tante novità previste dal documento, afferenti sia al piano sostanziale che a quello processuale del diritto penale, va segnalata la riforma della disciplina della prescrizione.

Le novità introdotte dalla legge n.154 in tema di prescrizione andrebbero applicate solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge e farebbero riferimento agli aspetti che di seguito vengono indicati.

1. Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale (e cioè quelli relativi a delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale) se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato»

2. In relazione alla sospensione della prescrizione la legge prevede una norma che modifica i numeri 1) e 2) primo comma dell’art. 159 c.p. stabilendo che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: a) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie; b) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione; dopo il numero 3-bis) è aggiunto il seguente: «3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria».

Viene inoltre introdotta una nuova ipotesi di sospensione prevedendo che il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l’imputato ovvero ha annullato la

sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;

3. la legge prevede inoltre la modifica dell'art. 160 secondo comma c.p. introducendo dopo le parole «davanti al pubblico ministero» le seguenti «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,». Ciò comporta che anche l'interrogatorio reso alla p.g. su delega del P.M. procurerà l'interruzione della prescrizione. Il documento prevede altresì che l'interruzione della prescrizione avrà effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre per quanto riguarda la sospensione questa verrà applicata solo nei confronti degli imputati verso i quali si sta procedendo.

4. Infine, l'interruzione della prescrizione non potrà comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, e cioè per le principali figure di delitti contro la pubblica amministrazione.